



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00041/2023

Decisione n. 2
Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE

composta da

Attilio Zimatore – Presidente

Giuseppe Albenzio – Relatore

Enrico del Prato

Oreste Fasano

Piero Sandulli – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **61/2022**, presentato, in data 27 settembre 2022, dal sig. **Antonio Aiello**, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vossi,

avverso

la decisione n. 0021/CFA-2022-2023 della Corte Federale di Appello della FIGC, resa a Sezioni Unite e depositata in data 1° settembre 2022, che ha dichiarato inammissibile il reclamo del suddetto ricorrente, con il quale è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. b), del CGS FIGC, della decisione n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (che aveva irrogato, a carico del sig. Antonio Aiello, la sanzione della squalifica per 4 anni), così come confermata dalla decisione n.

084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, e, in ultima istanza, dalla decisione n. 71/2021, emessa, in data 13 maggio 2021, dal Collegio di Garanzia dello Sport, in seguito alla violazione, ascritta al ricorrente, dell'art. 7, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 6 dicembre 2022, presso i locali del CONI, il difensore della parte ricorrente - sig. Antonio Aiello - avv. Pierluigi Vossi, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; udito, altresì, in collegamento telematico, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Albenzio.

Ritenuto in fatto

I. In data 27 settembre 2022, il sig. Antonio Aiello ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la Decisione n. 0021/CFA-2022-2023 della Corte Federale di Appello FIGC, a Sezioni Unite, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 63, comma 4, lett. b), CGS FIGC, esperito dal ricorrente al fine di ottenere la revisione della decisione n. 84/2020-2021 dell'11 marzo 2021, la quale confermava la sanzione di quattro anni di squalifica irrogata dal giudice di prime cure con la decisione n. 93/TFN – SD 2020/2021.

II. La vicenda trae origine dalla trasmissione alla Procura Federale della FIGC degli esiti di alcune indagini espletate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

Con atto del 22 dicembre 2020, la Procura Federale della FIGC deferiva, tra gli altri, il sig. Antonio Aiello *«all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014, insieme con il Sig. Cerbella Enrico, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Sporting Club Trestina, e con il sig. Bianchi Davide, all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per*

avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl - ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro [Volpi, Lazzarini, Bambini, Cerbella, Bianchi e Aiello, n.d.r.] e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica; (...) l'allenatore della squadra del Viareggio sig. Aiello Antonio, a sua volta, durante la gara interloquiva con gli occupanti della panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a terminare la gara con un risultato di pareggio, sollecitando anche il calciatore della propria compagine, sig. Davide Bianchi, ad intervenire a sua volta a tal fine con i tesserati della compagine avversaria: il Sig. Davide Bianchi, a sua volta, ricevuta la disposizione del proprio allenatore, per sua stessa ammissione chiedeva al capitano della squadra avversaria di terminare la gara in pareggio».

III. Nelle more del procedimento penale, interveniva la Decisione n. 93/TFN-SD 2020/2021, con la quale il Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, riteneva parzialmente fondato il deferimento del sig. Antonio Aiello e comminava, nei confronti di quest'ultimo, la sanzione disciplinare della squalifica per anni quattro (4).

IV. La suddetta pronuncia veniva confermata, dapprima, dalla Corte Federale di Appello, con Decisione n. 84/CFA/2021 dell'11 marzo 2021 di rigetto del gravame proposto, tra gli altri, dall'odierno istante e, infine, dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 71/2021 del 13 maggio – 6 settembre 2021.

V. Successivamente, nell'ambito del predetto procedimento penale iscritto al n. 509/2019 R.G.N.R., il Tribunale di Lucca pronunciava sentenza n. 492 del 15 settembre 2021 di assoluzione del sig. Antonio Aiello dal reato allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto.

VI. Con reclamo del 26 luglio 2022, il sig. Antonio Aiello chiedeva alla Corte Federale di Appello la revisione ex art. 63, c. 4, lett. b), CGS FIGC della pronuncia sportiva, evidenziando come i due Giudici (Sportivo e Penale) avessero ricostruito in maniera storicamente diversa e, dunque, inconciliabile, gli avvenimenti occorsi durante la gara SSD Viareggio 2014 vs ASD Sporting Club Trestina del 3 marzo 2019 - oggetto di disamina in entrambi i giudizi - laddove il primo ha sostenuto che, in tale occasione, il sig. Aiello avrebbe apparentemente contribuito ad alterare il risultato della partita cercando una *combine* con i componenti della panchina avversaria, usando come tramite il proprio calciatore Bianchi Davide, mentre il secondo ha concluso che, in tale occasione, non vi sia stato alcun intervento del sig. Aiello in tal senso e che, anzi, alla richiesta di *combine* da parte di altri soggetti (appartenenti alle due compagini sportive), lo stesso si sia rifiutato di accordare il pareggio e abbia, in effetti, perso la partita: così giungendo a un risultato diverso da quello oggetto di accordo.

VII. All'esito del giudizio per revisione, la Corte Federale di Appello, SS.UU., con Decisione n. 0021/CFA-2022-2023, dichiarava l'inammissibilità del reclamo, poiché - ad avviso dell'Autorità Giudicante - la domanda del sig. Aiello non trarrebbe «*origine (al di là della sua qualificazione formale ed esteriore che ne ha inteso fornire il reclamante) da una effettivamente riscontrabile inconciliabilità tra gli accadimenti fattuali scrutinati dai due giudici. Piuttosto, essa si traduce esclusivamente nella diversa valutazione giuridica che il Giudice penale ha inteso attribuire alla fattispecie concreta sottoposta al suo scrutinio. Difatti, dalla disamina della motivazione che ha condotto alla decisione di assoluzione non si evince affatto che il GIP abbia ravvisato l'esistenza nel caso di specie di elementi atti a negare e/o escludere l'integrazione della fattispecie materiale costitutiva del reato di frode sportiva (e parallelamente integrante anche la diversa fattispecie dell'illecito sportivo) ma, più limitatamente, soltanto che esso ha inteso attribuire a quel fatto (di cui si è, appunto, comunque confermata la perfetta venuta ad esistenza ed integrazione) un rilievo illecito diverso (rispetto a quanto ritenuto dagli organi di giustizia sportiva) quanto al contributo causale ascrivibile all'Aiello. Il che trova coerente e definitiva riprova nella circostanza [...] per cui la formula assolutoria che il GIP ha inteso utilizzare non sia stata quella (come noto ben più ampia) di non sussistenza del fatto, ma quella (relativamente non circoscritta e comunque non negante l'integrazione dell'accadimento materiale) di non commissione di quel fatto, che comunque si è ritenuto acclarato*».

VIII. A sostegno del ricorso presentato dinanzi al Collegio di Garanzia, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:

- VIOLAZIONE DI LEGGE E OMESSA E/O INSUFFICIENZA MOTIVAZIONE (ex Art. 54 CGS CONI) "Inconciliabilità dei fatti", violazione Art. 63, c. 4, CGS FIGC

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata è in palese contraddizione con la prescrizione di cui all'art. 63, c. 4, CGS FIGC, il quale dispone che il presupposto costitutivo della revisione è l'INCONCILIABILITÀ DEI FATTI. La pronuncia impugnata è sprovvista di una idonea - e sufficiente - motivazione in punto di mancanza dei presupposti costitutivi la revisione, laddove ignora i rilievi espressi dal reclamante in punto di contraddittorietà tra fatti storici.

- VIOLAZIONE DI LEGGE E OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE (ex Art. 54 CGS CONI) Violazione Art. 2 CGS CONI, Art. 111 COST., Art. 530 c.p.p.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata è, inoltre, affetta dal vizio di omessa e/o insufficiente motivazione ex art. 54 CGS CONI nel punto in cui afferma: "*Il che trova coerente e definitiva riprova nella circostanza [...] per cui la formula assolutoria che il GIP ha inteso utilizzare non sia stata quella (come noto ben più ampia) di non sussistenza del fatto, ma quella*

(relativamente non circoscritta e comunque non negante l'integrazione dell'accadimento materiale) di non commissione di quel fatto, che comunque si è ritenuto acclarato".

Sul punto, il sig. Aiello rileva che la formula assolutoria "perché l'imputato non ha commesso il fatto", di cui all'art. 530 c.p.p., fa riferimento al caso in cui il fatto-reato non sia riconducibile all'imputato: non si tratterebbe, a ben vedere, di una formula che dà atto dell'effettivo verificarsi del fatto storico per l'evidente motivo che una simile pronuncia attesta, piuttosto, che il soggetto autore del fatto-reato non coincide con lo stesso al quale tale fatto-reato è ascritto in imputazione.

Posto che il Giudice Penale ha concluso che il tentativo di *combine* della gara del 3 marzo 2019, seppure possa essere stato posto in essere ad opera di altri soggetti appartenenti al Club del Viareggio, non ha coinvolto l'Allenatore Aiello, non si comprenderebbe come la Corte Federale di Appello abbia potuto fondare la propria pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso sulla base della formula assolutoria adottata dal G.I.P. di Lucca: invero, tale formula non sarebbe in contraddizione con quanto sostenuto dal sig. Aiello in merito all'inconciliabilità dei fatti posti alla base delle due pronunce.

- NEL MERITO L'inconciliabilità dei fatti, il valore probatorio delle dichiarazioni del teste Bianchi e la necessità di riformare la pronuncia endofederale

Il ricorrente rileva che la Corte Federale di Appello FIGC, con la decisione impugnata, ha dichiarato illegittimamente l'inammissibilità del ricorso, senza pronunciarsi nel merito della vicenda sottoposta al proprio scrutinio. Il sig. Aiello ritiene, quindi, che il Collegio di Garanzia dello Sport possa decidere la controversia allo stato degli atti ex art. 62 CGS CONI, fondandosi, la richiesta di revisione, sull'inconciliabilità dei fatti sui quali si basano le Pronunce Endofederale e Sportiva. La pronuncia penale di assoluzione, divenuta irrevocabile, si baserebbe su fatti ontologicamente e logicamente inconciliabili con quelli oggetto della Giustizia Sportiva. Invero, il Tribunale di Lucca è pervenuto alla decisione finale di assoluzione dell'odierno ricorrente per non aver commesso i fatti, rilevando come le indagini preliminari ed i riscontri probatori raccolti non avessero fornito elementi indiziari sufficienti per ritenere provata la partecipazione del sig. Antonio Aiello alla *combine* organizzata dal Volpi e dal Lazzarini.

In ragione dei suesposti motivi, il sig. Aiello ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport di:
*«Accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'odierno ricorso e con l'accoglimento dello stesso:
a) accertare e dichiarare la illegittimità e illogicità della Decisione/0021/CFA- 2022-2023 della Corte Federale di Appello F.I.G.C. a SS.UU., depositata in data 01.09.2022; b) accertare e dichiarare l'ammissibilità e fondatezza della richiesta di revisione della Decisione di condanna*

n. 93/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale-sezione disciplinare (così come confermata dalla pronuncia n. 084/CFA/2020-2021 e dalla decisione n. 71/2021, emessa in data 13.05.2021 dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI) e, conseguentemente, revocare tale provvedimento e dichiarare l'annullamento della sanzione di anni 4 (quattro) di squalifica irrogata al Sig. Antonio Aiello; b1) in subordine, riqualificare la fattispecie in questione ai sensi dell'art. 30 co.VII Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. applicando il minimo della sanzione».

IX. Non si è costituita la Procura Federale, mentre, in data 25 novembre 2022, si è costituita la FIGC.

La Federazione rileva anzitutto l'inammissibilità del ricorso in quanto non le è stato notificato. Il ricorso sarebbe comunque infondato in quanto mancano i presupposti della revocazione; invero - a detta della Federazione - non sarebbe riscontrabile alcuna *"inconciliabilità"* tra la ricostruzione storico-fattuale operata dal Tribunale di Lucca con la richiamata sentenza n. 492/2021 e quella operata dalla CFA nella decisione di cui è richiesta la revisione. Il Tribunale di Lucca con la sentenza *de qua* ha preso in considerazione i medesimi fatti scrutinati anche dalla CFA, dandone, tuttavia, una diversa interpretazione, che ha portato ad assolvere l'Aiello dal reato di *"frode in competizioni sportive"*. La CFA, invece, alla luce dei medesimi ed oggettivi fatti, del tutto legittimamente, decideva di comminare all'Aiello la inibizione per quattro anni per illecito sportivo.

In ragione dei suesposti motivi, la resistente richiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque respinto.

Osservazioni in diritto

I. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla FIGC sollevata dalla Federazione.

Si rammenta che l'art. 59 CGS CONI, al primo comma, prevede che: *"Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente"*; al secondo comma che *«Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio: a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria; b) alla Procura*

Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione».

Orbene, l'orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport, invocato dalla FIGC a sostegno della propria tesi, è nel senso di considerare le singole Federazioni, ove non già parti nei gradi di giudizio endofederali, a tutti gli effetti "parte intimata", e dunque, necessario contraddittore nel procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione n. 26/2015); e, ancora, «*ai fini della procedibilità/ammissibilità del ricorso, nella fattispecie data, la FIGC doveva ritenersi "parte intimata", con la conseguenza che, come già ritenuto da questo Collegio di Garanzia (Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39): "L'omessa chiamata in giudizio dei contro interessati determina una violazione del principio del contraddittorio che, in ragione della rilevanza costituzionale sancita dall'art. 111 Cost., non consente deroga e impone il coinvolgimento processuale ai fini della regolare costituzione di tutte le parti interessate all'esito del giudizio, ove per contro interessato deve intendersi la parte necessaria alla quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, ai sensi dell'art. 27, primo comma, c.p.a., in quanto indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, oltrech  titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell'utilità da questo riconosciuta e dunque suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell'atto» (cfr., pure, Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisioni n. 26/2015 e n. 76/2018)" (Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione n. 42/2021).*

Tale orientamento è stato ripreso, pi  di recente, anche dalla Quarta Sezione, con decisione n. 60/2022.

Ci  detto, occorre, tuttavia, considerare quanto affermato dalla stessa giurisprudenza richiamata proprio dalla resistente – precisamente la gi  citata decisione n. 42/2021 – nel prosieguo della motivazione; invero, la Prima Sezione, nel prendere atto che nel caso di specie la Federazione aveva comunque provveduto a costituirsi spontaneamente a seguito della comunicazione curata dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport a mente dell'art. 59 CGS, secondo comma, ha affermato che «*detta norma tende a rendere nota alla Federazione interessata l'esistenza del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, e dunque soddisfa l'esigenza di suscitare un eventuale intervento, di per s  non finalizzato all'accettazione del contraddittorio. Nondimeno, nel caso che ci occupa, la costituzione curata dalla FIGC risulta spiegare le difese in diretta contraddizione con le ragioni della ASD ricorrente e, pertanto, come gi  ritenuto da questo Collegio (cfr. decisione n. 26/2021), siffatta condotta processuale ha realizzato l'effetto sanante atto ad escludere l'eccepita inammissibilit ».*

Considerato, dunque, che anche nel caso che ci occupa la Federazione si è costituita a seguito della trasmissione a cura della Segreteria del Collegio, sviluppando compiutamente nella memoria le proprie difese, l'eccezione sollevata dalla Federazione può considerarsi superata, posto l'effetto sanante della sua condotta processuale. Ciò in virtù dell'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, certamente invocabile in virtù del rinvio, di cui all'art. 2 del CGS CONI, ai principi e alle norme generali del processo civile.

Per tali ragioni, l'eccezione risulta infondata.

II. Passando ai motivi del ricorso, si reputa opportuno procedere all'esame congiunto dei primi due che affrontano entrambi, sia pure sotto diversi profili, la questione circa la sussistenza o meno del presupposto per la revisione, ossia l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile.

Giova richiamare, in quanto decisivo ai fini della decisione, oltre agli orientamenti della CFA richiamati dalle parti nei loro atti defensionali, l'orientamento della giurisprudenza penale sul concetto di inconciliabilità, posto che la fattispecie che qui interessa è mutuata dal codice di procedura penale e, in particolare, dall'art. 630 c.p.p.

Nella specie, viene in rilievo la fattispecie regolata dal comma 1, lett. a), del citato art. 630 e il concetto di *inconciliabilità* dei fatti accertati dalle contrastanti sentenze di condanna che ne è alla base; la Suprema Corte di Cassazione penale ha costantemente affermato che si deve *“intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano”* (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 15 febbraio 2022, n. 16477; Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 8 gennaio 2021, n. 15088), precisando che *“In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto.”* (Cass. pen., Sez. VI, sentenza 17 aprile 2018, n. 34927) e che *“...non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze.”* (Cass. pen., Sez. II, sentenza 11 marzo 2011, n. 12809).

Occorre, quindi, ai fini del decidere, identificare *i fatti storici* posti dal Tribunale di Lucca a base della sua sentenza di assoluzione del sig. Antonio Aiello dal reato ascrittogli [delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 1 co., e 1 legge n. 401/1989, in concorso con Volpi Tommaso, Lazzarini

Sergio, Bambini Leonardo e Cerbella Enrico] per frode sportiva; tali fatti storici sono così descritti nel capo di imputazione: «*perché in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti al fine di determinare la conclusione della partita del 03. 03. 2019, valevole per il campionato di serie D Girone tra le squadre Viareggio e Sporting Club Trestina, in un pareggio. Atti consistiti, da parte di Volpi, previo accordo con Lazzarini ed impartite le necessarie istruzioni ad Aiello nel corso della partita (e da questi disattese) nell'accordarsi con il Presidente dello Sporting Club Trestina, Bambini Leonardo e con l'allenatore Cerbella Enrico per la conclusione in parità della partita. Evento non verificatosi. In Viareggio, il 3 marzo 2019.*»

I fatti storici a base dell'illecito disciplinare contestato al sig. Aiello sono così descritti nell'atto di deferimento della Procura Federale del 20 dicembre 2020: «*il Sig. Antonio Aiello all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014, insieme con il Sig. Cerbella Enrico, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Sporting Club Trestina, e con il sig. Bianchi Davide, all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a r.l. - ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro [Volpi, Lazzarini, Bambini, Cerbella, Bianchi e Aiello, n.d.r.] e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica; (...) l'allenatore della squadra del Viareggio sig. Aiello Antonio, a sua volta, durante la gara interloquiva con gli occupanti della panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a terminare la gara con un risultato di pareggio, sollecitando anche il calciatore della propria compagine, sig. Davide Bianchi, ad intervenire a sua volta a tal fine con i tesserati della compagine avversaria: il Sig. Davide Bianchi, a sua volta, ricevuta la disposizione del proprio allenatore, per sua stessa ammissione chiedeva al capitano della squadra avversaria di terminare la gara in pareggio».*

I fatti storici rilevanti per le due procedure sanzionatorie attivate nei confronti del sig. Aiello possono, quindi, identificarsi: (i) nel **tentativo di combine** per alterare il risultato della partita, posto in essere da alcuni tesserati delle due squadre e (ii) nella **partecipazione** attiva alla attività illecita del sig. Aiello.

A motivazione della sentenza assolutoria 15-20 settembre 2021, il Tribunale si è così espresso: «*le indagini non hanno raccolto elementi indiziari sufficienti per ritenere provata, aldi*

là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione di AIELLO Antonio alla combine organizzata dal VOLPI e dal LAZZARINI, In particolare:

- 1. la partita si è conclusa con un risultato diverso da quello voluto da VOLPI e LAZZARINI (vittoria della Trestina in trasferta anziché pareggio e l'equilibrio si è rotto dopo che, a dieci minuti dalla fine e dopo gli asseriti tentativi di abboccamento, l'AIELLO procedeva a cambiare un giocatore;*
- 2. secondo la ricostruzione fornita nelle intercettazioni da VOLPI, questi (dopo aver parlato con il presidente del Trestina BAMBINI e non con l'AIELLO) avrebbe scritto all'allenatore in seconda del Viareggio MECCHETTI Andrea che doveva parlare con il giocatore in panchina Lazzarini Edoardo che doveva avvisare l'allenatore del Viareggio AIELLO. Il VOLPI sostiene poi di aver sentito dalla tribuna il CERBELLA rivolgersi ad AIELLO con la frase "la finiamo così", senza essere ascoltato e poi rimprovera il VOLPI di non essere andato dal CERBELLA a chiedere espressamente il favore di pareggiare, così contraddicendosi e dando per scontato che il CERBELLA non era a conoscenza della combine;*
- 3. il Meoni nelle sue dichiarazioni parla di approcci con la panchina, ma non ricorda se coinvolgono l'allenatore (AIELLO) o l'allenatore in seconda (MECCHETTI);*
- 4. l'AIELLO, parlando con il VOLPI, riferisce di aver dato l'ok al pareggio al giocatore Bianchi e che era stato l'allenatore della Trestina a non volerne sapere spingendo per la vittoria, ma tale dichiarazione arriva dopo una sfuriata del VOLPI e può trovare una giustificazione alternativa nel tentativo dell'AIELLO di calmarlo e di scaricare le accuse di inefficienza che gli erano state rivolte.*

Tali circostanze, corroborate dalle dimissioni dell'AIELLO da allenatore del Viareggio dopo la partita con la Trestina, non permettono di ritenere che lo stesso sia stato coinvolto nella combine o che, comunque, l'abbia materialmente supportata con un valido apporto causale e conducono all'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto».

Gli organi della giustizia sportiva si sono, invece, espressi in senso contrario quanto alla partecipazione attiva del sig. Aiello alla detta *combine*; la sanzione adottata nei confronti del sig. Aiello dalla sentenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, n. 93 del 27 gennaio 2021 (poi confermata negli altri gradi di giudizio), si basava sui seguenti addebiti a carico: «*E' infatti emerso in modo certo come, sul risultato di pareggio e a pochi minuti dal termine della gara, l'allenatore del Viareggio Aiello abbia "inviato" il calciatore Bianchi presso la squadra avversaria per chiedere di poter terminare così l'incontro ed anzi che lo stesso si sia rivolto verso la panchina del Trestina chiedendo "di finirla lì".*

Sul punto convergono, oltre ad alcune delle conversazioni intercettate (ad esempio n. 820 del 3.3.2019), le chiare dichiarazioni rese, in sede di audizione, dallo stesso Bianchi e dal calciatore Meoni, nonché dal deferito Chicchiarelli.

L'invito a soprassedere dal giocare agonisticamente per terminare l'incontro con un pareggio costituisce certamente, ancorché non accolto, "atto diretto" ad alterare il risultato della competizione. Di qui l'affermazione di responsabilità tanto dell'allenatore Aiello, quanto del calciatore Bianchi che si è prestato quale strumento per la perpetrazione, poi non riuscita, dell'illecito.»

La *inconciliabilità* fra i fatti a base delle due contrastanti pronunce si annida nella partecipazione del sig. Aiello alla *combine*, affermata dagli Organi della Giustizia sportiva e negata da quello della Giustizia ordinaria penale.

L'azione di revisione proposta dal sig. Aiello, ai sensi dell'art. 63, c. 4, lett. b), CGS FIGC, deve, quindi, ritenersi ammissibile, in tal senso riformandosi la impugnata decisione della Corte Federale di Appello, SS.UU., n. 0021/CFA-2022-2023.

Per vero, l'errore della Corte Federale è consistito nell'aver considerato *fatto storico* rilevante per il giudizio disciplinare e per quello penale soltanto l'esistenza di una *combine* e non già anche la partecipazione alla stessa del sig. Aiello, relegata al livello di *interpretazione* dei fatti [così in motivazione: «*Piuttosto, essa si traduce esclusivamente nella diversa valutazione giuridica che il Giudice penale ha inteso attribuire alla fattispecie concreta sottoposta al suo scrutinio.*»]; vero è, invece, che i *fatti storici* a base della censura disciplinare nei confronti del sig. Aiello non potevano non comprendere anche la sua partecipazione alla accertata *combine*, altrimenti ci troveremmo di fronte ad una sorta di "responsabilità oggettiva" nei confronti di tutti i tesserati presenti sulla scena dell'illecito, evidentemente estranea al nostro ordinamento.

Peraltro, la sentenza assolutoria penale ha giustamente e doverosamente valorizzato proprio la accertata non compartecipazione del sig. Aiello alle manovre illecite poste in essere dagli altri coimputati al fine di escludere la ricorrenza dell'ipotesi delittuosa specifica punita dall'art. 1 della legge 401/1989, in linea con l'orientamento della giurisprudenza: "*Risponde del reato di frode sportiva non solo chi abbia partecipato materialmente alla gara di cui sia stato alterato il risultato, ma anche chiunque (extraneus) si sia adoperato mediante promesse o dazioni di denaro per influire sul corretto e leale andamento della competizione sportiva.*" (Cass. pen., Sez. III, 3 aprile 2019, n. 38940).

La posizione della Corte Federale di Appello avrebbe potuto essere condivisa qualora il sig. Aiello fosse stato assolto dal Tribunale di Lucca con una formula diversa da quella adottata [*"non aver commesso il fatto"*], quale "*il fatto non costituisce reato*", formula quest'ultima che

ben avrebbe consentito una diversa *interpretazione* del *decisum* penale rispetto a quello disciplinare, notoriamente fondato su altri presupposti costitutivi.

Ciò non può dirsi nella fattispecie in esame, ove l'assoluzione con formula piena per *"non aver commesso il fatto"* copre proprio il secondo capo della consistenza fattuale dell'imputazione, la partecipazione del sig. Aiello agli accordi fraudolenti, prima di ogni profilo *interpretativo* del suo comportamento, tanto da ritenere avverato nella specie il presupposto dell'azione di revisione ex art. 630 c.p.p. che dianzi abbiamo evidenziato [*"Perché vi sia inconciliabilità fra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna, di cui si chiede la revisione, e quelli stabiliti da un'altra sentenza penale irrevocabile, occorre l'impossibilità, naturalistica o giuridica, della coesistenza dei fatti accertati dall'una o dall'altra sentenza."* - Cass. pen., Sez. III, 22 dicembre 1969, Cappelli].

III. Una volta ritenuta l'ammissibilità della domanda di revisione proposta dal sig. Aiello, è agevole passare all'esame del merito delle censure formulate nell'ultimo motivo di ricorso. Dette censure meritano accoglimento, atteso che si fondano sugli elementi probatori vagliati dal Giudice penale e posti a base della sentenza assolutoria.

In forza di quanto accertato dal Tribunale di Lucca, il sig. Aiello non ha preso parte alla tentata *combine* per alterare il risultato della partita e, anzi, se ne è sottratto, adottando le iniziative valorizzate nella detta sentenza assolutoria.

Pertanto, il ricorso del sig. Aiello va accolto sotto tutti i profili proposti, con riforma della sentenza della Corte Federale d'Appello e annullamento della sanzione irrogata. La FIGC va condannata alla refusione delle spese del giudizio a favore del ricorrente Aiello, secondo il principio della soccombenza, spese che si liquidano in complessivi € 1.500,00=.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Seconda Sezione

Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, conseguentemente, annulla il provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 6 dicembre 2022.

Il Presidente
F.to Attilio Zimatore

Il Relatore
F.to Giuseppe Albenzio

Depositato in Roma, in data 16 gennaio 2023.

Il Segretario
F.to Alvio La Face